

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3613**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1998**

—————

**Istituzione dell’albo per gli addetti al recupero crediti**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta di legge ci si propone di eliminare un'anomala situazione, ormai non più procrastinabile, che si protrae ormai da oltre 50 anni e che nell'attuale situazione non ha più motivo alcuno di rimanere in sospeso.

Si intende, quindi, definitivamente correggere una situazione anacronistica che si appalesa particolarmente ingiusta e sofferente per un elevato numero di cittadini che svolgono l'attività di recupero crediti al fine di fornire il riconoscimento legale e la dignità giuridica ad una figura professionale che da tanti anni e con sempre maggiore vigore, si è inserita nel mondo dei servizi.

Infatti, come è noto a tutti gli operatori del settore, le aziende, non potendo spesso far rispettare in tempi ragionevolmente brevi i propri diritti sui crediti in sofferenza, a causa del ritardo con cui la giustizia ordinaria redime le controversie nel campo del diritto civile, si rivolgono, con sempre maggior frequenza, alle società di recupero crediti, le quali, a loro volta, si avvalgono degli addetti al recupero.

Questo tipo di attività nacque in Germania dove le società di recupero facevano leva sui vincoli imposti alle persone dal ruolo che occupavano nella società civile nonché sull'orgoglio degli individui e sul desiderio degli uomini di primeggiare in qualsiasi campo potesse nascere un confronto con gli altri compreso quello dell'onestà.

Quindi, si puntava molto sullo «sbeffeggiamento» del debitore mediante l'utilizzo di «omini neri».

Questi personaggi, vestiti appunto di nero, seguivano l'insolvente per tutto il giorno con un cartello con su scritto «seguo questo uomo perchè non salda i propri debiti». E

tutto ciò si protraeva fin quando il debitore non saldava il dovuto.

Anche se questa tecnica oggi può far sorridere, essa è alla base dell'attività delle società di recupero crediti che mediante l'operato di appositi addetti al recupero cercano di far leva soprattutto sulla psiche del debitore.

Le tecniche di recupero sono oggi molto più varie, ma tutte finalizzate a non concedere alibi al debitore fin quando non si ottiene lo stesso risultato che, più grossolanamente, ottenevano gli «omini neri»: cioè il saldo del debito.

Attualmente le società di recupero crediti vendono i loro servizi in cambio di una percentuale sul credito recuperato. Esse verificano innanzitutto la titolarità del credito. Contattano successivamente il debitore per verificare la natura dell'insolvenza e cercano di ottenere un accordo o transazione. Se il problema è una crisi di liquidità finanziaria, predispongono un piano per il rientro del debito. Nei casi più difficili in cui si intravede una volontà di dolo da parte del debitore, lo si informa che l'insolvenza, da reato civile, si può trasformare in reato penale.

Rimanendo escluso dall'alveo della legge il recupero crediti, settore nel quale il servizio antiriciclaggio del Ministero del tesoro ha individuato un'area potenzialmente a rischio di collusioni criminose, molto spesso si è teso a confondere la figura professionale dell'addetto al recupero crediti con quella di alcuni personaggi della cronaca nera, specie i cosiddetti «cravattari» e strozzini.

Ora, l'addetto al recupero crediti si occupa esclusivamente di crediti concessi legalmente e che, per varie ragioni, non sono stati ancora incassati dagli erogatori. Agisce, pertanto, su mandato di società autorizzate al recupero crediti e la sua attività inizia con la

ricerca del debitore che spesso si allontana dalla propria residenza per evitare le pressanti richieste del creditore. Una volta rintracciato il debitore, l'addetto cerca di capire le ragioni dell'insolvenza e propone soluzioni personalizzate per la restituzione del debito, valutando sia le reali condizioni economiche del moroso che le legittime attese del creditore.

La costituzione di un albo professionale consentirebbe di sanare tutte le carenze sopra citate ed inoltre produrrebbe una duplice tu-

tela: da un lato, nei confronti dell'utenza debitrice assicurata dal fatto che l'addetto al recupero crediti svolge il mandato conferitogli dalla società di recupero crediti in maniera pienamente legale; dall'altro, nei confronti dell'addetto al recupero crediti che, essendo iscritto all'albo, può, legittimamente, rivolgersi alle forze dell'ordine per ottenere, se le circostanze lo dovessero richiedere, l'assistenza necessaria all'espletamento del mandato avendone i requisiti di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

*(Oggetto della professione)*

1. A coloro che sono iscritti all'albo degli addetti al recupero crediti è riconosciuta la competenza tecnica in materia di indagini informative sulla possibilità di recupero dei crediti. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) il recupero dei crediti per conto di terzi;

b) le indagini informative sul recupero crediti per le società commerciali e per gli altri enti.

2. Le relazioni degli addetti al recupero crediti, controfirmate dai richiedenti a conferma dell'incarico, possono costituire valida documentazione per lo scarico fiscale del credito irrecuperabile e per il recupero dell'IVA relativa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale degli addetti al recupero crediti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti secondo la normativa vigente.

## Art. 2.

*(Istituzione dell'albo degli addetti  
al recupero crediti)*

1. È istituito l'albo degli addetti al recupero crediti. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un albo. L'albo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

## Art. 3.

*(Esercizio della professione)*

1. L'addetto al recupero crediti non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo. Il titolo di addetto al recupero crediti, al fine dell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, spetta a coloro che risultino iscritti all'albo. L'iscrizione all'albo è requisito per il rilascio di qualsiasi autorizzazione amministrativa.

## Art. 4.

*(Incompatibilità)*

1. L'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

## Art. 5.

*(Obbligo del segreto professionale)*

1. Gli addetti al recupero crediti iscritti all'albo hanno l'obbligo del segreto professionale e nei loro confronti si applicano le relative norme del codice di procedura civile e penale.

## CAPO II

## COMMISSIONE PROFESSIONALE

## Art. 6.

*(Istituzione delle commissioni professionali)*

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici addetti al recupero crediti, è istituita, con sede nel comune capoluogo, una commissione professionale retta da un consiglio.

2. Se il numero degli addetti al recupero crediti è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di una commissione vicina determinata dal consiglio nazionale.

## Art. 7.

*(Composizione della commissione)*

1. La commissione è nominata con deliberazione del presidente della giunta regionale e dura in carica 4 anni. Essa è composta da:

a) un rappresentante della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) due rappresentanti scelti dalle società di recupero crediti regolarmente autorizzate per l'esercizio della propria attività a livello provinciale, regionale e nazionale;

c) tre membri scelti dalle associazioni di categoria degli addetti al recupero crediti;

d) un rappresentante della prefettura;

e) un rappresentante della giunta regionale;

f) un rappresentante dell'Ufficio del lavoro, con funzioni di presidente.

2. In caso di morte o di decadenza di un rappresentante, la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un

funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 8.

*(Attribuzioni del presidente  
della Commissione)*

1. Il presidente ha la rappresentanza della commissione ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

Art. 9.

*(Attribuzioni della commissione)*

1. La commissione:

*a)* vigila per la osservanza della normativa vigente in materia di recupero dei crediti;

*b)* cura la tenuta dell'albo e dell'elenco e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dalla presente legge;

*c)* vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonchè per il loro decoro;

*d)* delibera i provvedimenti disciplinari;

*e)* interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono a seguito dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo, nonchè tra questi ed i loro clienti;

*f)* dà pareri in materia di liquidazioni di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

*g)* provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini della commissione;

*h)* convoca l'assemblea degli iscritti all'albo;

*i)* rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

*l)* stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese della commissione, una tassa annuale ed una tassa per l'i-

scrizione all'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

m) determina la misura dei contributi da corrispondersi annualmente dagli iscritti agli albi per le spese del proprio funzionamento.

#### Art. 10.

##### *(Riunioni della commissione)*

1. Il presidente della commissione convoca la stessa almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarla ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze della commissione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### Art. 11.

##### *(Decadenza dalla carica di membro della commissione)*

1. Il membro della commissione che, senza giustificati motivi, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni della commissione stessa decade automaticamente dalla carica.



## CAPO III

## ISCRIZIONE ALL'ALBO

## Art. 12.

*(Requisiti per l'iscrizione all'albo)*

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di condotta irreprendibile;
- d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione della commissione presso la quale l'iscrizione è richiesta;
- e) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero non aver riportato condanne o pene che non siano inferiori a due anni e superiori ai cinque anni di reclusione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata alla frequentazione di uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione, ovvero al conseguimento di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo commerciale o di un diploma di laurea in materie economiche e giuridiche.

## Art. 13.

*(Domanda di iscrizione all'albo)*

1. La domanda per l'iscrizione all'albo, redatta su carta semplice e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonchè della ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta alla commissione nella

cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. La commissione deve, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, deliberare l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione. Il presidente dà motivata comunicazione scritta all'interessato ed alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

4. La commissione adotta il provvedimento di cancellazione dall'albo nei confronti degli iscritti:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o una delle condizioni previste dall'articolo 12;

2) nel caso di interdizione o inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

5. Nei casi 1 e 2 del precedente comma l'interessato potrà produrre, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso indirizzato al presidente della giunta regionale, il quale dovrà rispondere entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

#### Art 14.

##### *(Trasferimento di residenza)*

1. L'addetto al recupero crediti che trasferisce la propria residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

2. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

3. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

## CAPO IV

CANCELLAZIONE DALL'ALBO  
E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

## Art. 15.

*(Cancellazione dall'albo)*

1. Oltre in caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dalla commissione:

1) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 4, qualora l'incompatibilità sopravvenga successivamente all'iscrizione all'albo;

2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati dall'articolo 12, comma *c*) e comma *e*);

3) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori dalla circoscrizione della commissione presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile per almeno un mese.

2. La commissione pronuncia la cancellazione dall'albo nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

4. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

5. Le deliberazioni della commissione sono notificate entro 15 giorni all'interessato, il quale può proporre ricorso alla commissione stessa nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

6. Il ricorso ha effetto sospensivo.

7. L'addetto al recupero crediti cancellato dall'albo ha diritto di esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 12.

## Art. 16.

*(Responsabilità disciplinare degli iscritti all'albo. Azione disciplinare)*

1. L'addetto al recupero crediti che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvo il disposto dell'articolo 19, la commissione che custodisce l'albo in cui il soggetto di cui al comma 1 è iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio.

3. Se il soggetto di cui al comma 1 è membro della commissione, la competenza a procedere disciplinarmente spetta alla commissione stessa.

## Art. 17.

*(Sanzioni disciplinari)*

1. Le sanzioni disciplinari che la commissione può, secondo i casi, applicare sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

## Art. 18.

*(Casi di radiazione)*

1. La radiazione è pronunciata contro l'addetto al recupero crediti che abbia con la sua condotta gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

2. La condanna per reato contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto

non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, comporta la radiazione di diritto dall'albo.

3. Comportano parimenti la radiazione di diritto: l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai cinque anni, o la interdizione dalla professione per una uguale durata.

4. La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dalla commissione, sentito, ove lo creda, l'interessato.

#### Art. 19.

##### *(Casi di sospensione)*

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comportano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione è dichiarata dalla commissione, sentito, ove lo creda, il professionista.

3. La commissione, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonchè a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dalla commissione stessa, al versamento dei contributi previsti dalla presente legge. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente della commissione, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

4. Nei casi previsti dal presente articolo la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

5. L'addetto al recupero crediti cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 20.

*(Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale)*

1. L'addetto al recupero crediti iscritto all'albo che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

Art. 21.

*(Istruttoria nel procedimento disciplinare)*

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire avanti alla commissione entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Le deliberazioni disciplinari sono comunicate entro trenta giorni all'interessato.

Art. 22.

*(Ricorso alla commissione)*

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato può proporre ricorso alla commissione.

2. La commissione può sospendere l'efficacia del provvedimento, riesaminare integralmente i fatti e infliggere al ricorrente una sanzione disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati agli iscritti all'albo che l'hanno proposto.

Art. 23.

*(Riammissione dei radiati)*

1. L'addetto al recupero crediti radiato dall'albo può essere riammesso, purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e se, nel caso in cui la radiazione è derivata da condanna penale, sia pervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Art. 24.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare)*

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Art. 25.

*(Deposito di documenti presso la commissione)*

1. Gli addetti al recupero credito non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o di diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

2. Su reclamo dell'interessato la commissione ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 26.

*(Notificazione e comunicazioni)*

1. Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

## Art. 27.

*(Norme transitorie)*

1. In via transitoria ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che abbiano prestato la propria opera, per almeno due anni, presso società di recupero crediti regolarmente autorizzate, sia in rapporto di dipendenza che di collaborazione, possono essere iscritti all'albo a condizione che l'attività sia stata svolta, anche se non in maniera continuativa, entro i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

2. È fatto divieto a chiunque non risultasse iscritto all'albo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di addetto al recupero crediti. La commissione provinciale vigila sull'osservazione delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di addetti al recupero crediti senza essere iscritti all'albo. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire 1.000.000 a lire 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti coloro che stipulano contratto di agenzia con persona non iscritta all'albo.